



COMUNE DI LUZZANA

Provincia di Bergamo

Cod. Ente 10133

DELIBERAZIONE N 04 DEL 05 FEBBRAIO 2010

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto - **CONCESSIONE ALLA FIN-IMM SRL E AUTORIZZAZIONE A EDIFICARE IN PROSSIMITA' DELLA STESSA: ESPRESSIONE DI NULLA OSTA.**

L'anno **DUEMILADIECI** addì **CINQUE** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **20.30** nella sala delle adunanze.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente D.Lgs. 18.08.2000, N° 267, vennero oggi convocati in seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

| | | PRES. | ASS. |
|--------------------|---------------------|-----------|----------|
| <i>BELUZZI</i> | <i>Ivan</i> | X | |
| <i>VERRI</i> | <i>Eusebio</i> | X | |
| <i>CASALI</i> | <i>Matteo</i> | X | |
| <i>FACCHINETTI</i> | <i>Maurizio</i> | X | |
| <i>ZAPPELLA</i> | <i>Marco</i> | X | |
| <i>GHILARDI</i> | <i>Michele</i> | X | |
| <i>TERZI</i> | <i>Fabio</i> | X | |
| <i>ZAPPELLA</i> | <i>Michele</i> | X | |
| <i>BETTONI</i> | <i>Enrichetta</i> | X | |
| <i>MELI</i> | <i>Massimiliano</i> | X | |
| <i>VALENTI</i> | <i>Lionello</i> | X | |
| <i>COLOMBI</i> | <i>Sergio</i> | X | |
| <i>BONETTI</i> | <i>Damiano</i> | X | |
| TOTALI | | 13 | 0 |

Partecipa il Segretario Generale **INVIDIATA Dott. Alessandro**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sig. Arch. BELUZZI Ivan – Sindaco** – assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Via Castello n°73 – CAP 24069
Tel: 035 822829



Cod.Fisc. /Part. IVA : 00728650169
Fax: 035 820912

COMUNE DI LUZZANA

Provincia di Bergamo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 04 DEL 05 FEBBRAIO 2010

Oggetto:

CONCESSIONE ALLA FIN-IMM SRL E AUTORIZZAZIONE A EDIFICARE IN PROSSIMITA' DELLA STESSA:ESPRESSIONE DI NULLA OSTA.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi e per gli effetti del 1° Comma dell'Art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 N° 267, esprime **PARERE FAVOR EVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Leoni Fulvio

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi e per gli effetti del 1° Comma dell'Art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 N° 267, esprime **PARERE FAVOR EVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Lazzarini dott.sa Gemma



COMUNE DI LUZZANA

Provincia di Bergamo

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che questo Comune è dotato di:

- Piano Regolatore Generale nell'ambito del P.R.G. Intercomunale del territorio dell'Unione Media Val Cavallina, approvato con deliberazione del C.C. n. 2 del 25.01.2005 (BURL N. 8 del 23.0.205);
- Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) di cui alla L.R. n. 12/2005, nell'ambito del P.G.T. dello stesso ambito intercomunale adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 34 del 15.10.2009;

Dato atto che quest'ultimo strumento urbanistico generale è comprensivo di nuovo studio geologico e degli elaborati concernenti l'individuazione e la gestione del "reticolo idrico minore";

Preso atto che:

- a seguito di azione di vigilanza sul territorio il Responsabile del Settore Territorio dell'Unione Media Val Cavallina ha emanato ordinanza nr. 14 in data 16 ottobre 2009 volta a inibire l'edificazione di un nuovo fabbricato in via Nazionale nonché a ripristinare un tratto di alveo della "Valle del Castello" facente parte del reticolo idrico minore;
- è intendimento della FIN.IMM srl con sede in Gorlago proprietaria dell'area interessata, in catasto di Luzzana con i mappali nr. 922- 1320- sul foglio 9, realizzare sulla stessa un nuovo edificio ad uso artigianale, oggetto di Denuncia di Inizio Attività Edilizia n. 2759/2009, nonché a rinaturalizzare il corso d'acqua;
- la medesima società, infatti, ha successivamente avanzato, con nota acquisita in data 23.01.2010-con nr.130.-di protocollo, istanza intesa ad ottenere la concessione d'uso del sedime della valletta per complessivi mq. 255 (tratto che attraversa o delimita il fondo) nonché a edificare ad una distanza dal sedime stesso inferiore a quella di mt. 5 stabilita negli elaborati dello strumento di gestione del reticolo di che trattasi, come meglio definito al punto 5 della relazione tecnica e all'art. 11 – lettera c – del Regolamento di Polizia Idraulica;
- la domanda si intende riferita, più in concreto:
 - . alla occupazione in sanatoria per la parte coperta, con o senza tombinatura;
 - . all'utilizzazione di superficie come area cortilizia per tutta l'estensione richiesta;
 - . a edificare alla distanza inferiore alla prescritta, ma solo rispetto al confine catastale;



COMUNE DI LUZZANA

Provincia di Bergamo

Evidenziato che, a termini del sopraccitato Regolamento, tali distanze “.....si misurano dal ciglio superiore dell’alveo.....ovvero dal limite catastale demaniale, se più esterno”, e che dalle relazioni tecniche agli atti emerge in effetti, che vi è un divario fra la situazione “storica” del luogo desumibile dalle mappe catastali e dagli stati di fatto pre e post intervento oggetto dell’ordinanza, con ogni probabilità in parte conseguenti le progressive alterazioni del canale in conseguenza delle edificazioni e modificazioni morfologiche che hanno interessato il fondovalle;

Visti:

- il R.D. n. 23 del 25 luglio 1904, concernente norme in materia di polizia idraulica e ad essa collegate;
- il D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998 concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali,
- la L.R. n. 1 del 5 gennaio 2000 su riordino del sistema delle autonomie locali in Lombardia,
- la D.G.R. n. VII/7868 del 25.01.2002 contenente indirizzi sul trasferimento delle funzioni di polizia idraulica per il reticolo idrico minore e la determinazione dei canoni di occupazione,
- lo strumento di settore di che trattasi e di pianificazione urbanistica intercomunale,

Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto dai responsabili dei servizi, ai sensi dell’art. 49 – 1° comma - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Ritenuta la propria competenza a deliberare in merito per combinato disposto degli art. 42 e 49 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000, in quanto concernente indirizzo alla concessione di una deroga a strumenti comunali in itinere;

Udita la relazione del Vice Sindaco;

Annotati gli interventi dei Consiglieri:

- Valenti Lionello, il quale afferma: “Tengo a sottolineare che, con l’adozione di questo provvedimento, non vi deve essere alcuna responsabilità da parte del Comune in caso di esondazione per danni a immobili ed attrezzature delle proprietà”;
- Meli Massimiliano, il quale dichiara: “Secondo la normativa in vigore, i canoni vanno versati alla Comunità Montana, non può incamerarli il Comune. Se abbiamo la possibilità di declassare, perché non venderlo direttamente alla Società, che mi sembra la cosa più semplice. E poi, creiamo un precedente, diamo una deroga ad uno strumento urbanistico;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge



COMUNE DI LUZZANA

Provincia di Bergamo

DELIBERA

- 1) Di accogliere l'istanza in narrativa, presentata dall FIN-IMM srl con sede in Gorlago, Via San Felice 31, acquisita con prot. nr. 130 del 23.01.2010, subordinatamente alla accettazione delle condizioni indicate al successivo punto 3 del presente provvedimento;
- 2) Di esprimere NULLA – OSTA alla concessione alla predetta Società richiedente:
 - mq. 255 di area di sedime della Valle del Castello nel tratto in corrispondenza del mappale 1320 sul foglio 9 del catasto terreni di Luzzana, in sanatoria per la parte già occupata con tombinatura e con movimentazioni di terreno;
 - edificazione sullo stesso mappale 1320, di proprietà privata, di un edificio artigianale ovvero per le destinazioni concesse dallo strumento urbanistico a distanza inferiore ai mt. 5 dal limite catastale dell'area di sedime originario e oggetto della concessione d'uso;
- 3) Di dare atto che la concessione di cui al precedente punto 2 si intende accordabile alle seguenti condizioni essenziali:
 - a) il canone di occupazione è determinato all'attualità in Euro 2.996,25 annui sulla base del valore ai fini dell'ICI dell'area da concedere, conformemente alla D.G.R. n. 7868/VII del 25 gennaio 2002, per gli anni successivi sarà adeguato agli indici ISTAT del costo della vita e dei prezzi all'ingrosso;
 - b) una ulteriore annualità di canone sarà versata e trattenuta a titolo di garanzia del rispetto degli obblighi che andranno ad essere assunti con la concessione e l'autorizzazione;
 - c) la durata della concessione è stabilita per anni 38 (trentotto);
 - d) il concessionario, suoi successori o aventi causa provvederanno, prima di edificare, a completare i lavori di riqualificazione e rinaturazione dell'attuale alveo della valle secondo un nuovo progetto;
 - e) il nuovo fabbricato, da realizzarsi in adiacenza all'esistente con il fronte su Via Nazionale, dovrà distare dall'alveo, tanto allo stato di fatto attuale quanto a lavori di recupero di cui alla precedente lettera d – ultimati non meno di 5 metri misurati dal ciglio superiore dell'alveo stesso;
- 4) Di introitare i proventi derivanti dai canoni della concessione dell'area di che trattasi alla risorsa 3020860 del bilancio annuale di previsione 2010 e che questi vanno destinati a interventi di materia ambientale ed affini, stante il trasferimento agli Enti Locali delle funzioni di gestione contenute nella L.R. nr. 1 del 5 gennaio 2000;
- 5) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ritenuta l'urgenza di consentire le attività di edificazione e sistemazione dell'area, ai sensi dell'art. 134- 4° comma- del D.Lgs. 267/2000.

Via Castello n°73 – CAP 24069
Tel: 035 822829



Cod.Fisc. /Part. IVA : 00728650169
Fax: 035 820912

COMUNE DI LUZZANA

Provincia di Bergamo

Letto, approvato, sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Arch. Beluzzi Ivan

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Invidiata Dr. Alessandro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'Art. 124, Comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, N° 267, viene affissa in copia all'Albo Pretorio Comunale e vi rimarrà *per 15 giorni consecutivi* dal _____ al _____

Addì

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Invidiata Dr. Alessandro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dall'affissione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'Art. 134, Comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, N° 267.

Addì

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Invidiata Dr. Alessandro

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Addì

IL SEGRETARIO GENERALE
Invidiata Dr. Alessandro